

☒ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 264

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2003

VERBALE N. 96

Seduta Pubblica del 22 dicembre 2003

Presidenza : MANNINO

L'anno duemilatre, il giorno di lunedì ventidue del mese di dicembre, alle ore 11,50, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11,30 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,45 – il Presidente dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 38 Consiglieri:

Alagna Roberto, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Smedile Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, D'Erme Nunzio, Di Stefano Marco, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Milana Riccardo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l'assenza della Consigliera Sentinelli.

Lo stesso Presidente nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, la Consigliera Lorenzin in sostituzione del Segretario Lovari temporaneamente assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi Marco, Di Carlo Mario e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche il Segretario Lovari che assume le sue funzioni.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 163ª proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e dall'accoglimento degli emendamenti:

163ª Proposta (Dec. G.C. del 30 luglio 2003 n. 143)

Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma. Revoca deliberazioni del Consiglio Comunale n. 859 del 16 novembre 1990, n. 69 del 5 marzo 1991 e n. 364 del 29 ottobre 1991.

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 859 del 12 dicembre 1990, modificata parzialmente con deliberazioni consiliari n. 69/91 e n. 364/91, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni per la promozione di attività e manifestazioni di carattere sportivo o turistico;

Che con l'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, l'art. 21 della legge n. 59/97 e l'art. 139 del D.Lgs. n. 112/97 sono state espressamente attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività sportivo-ricreative;

Che l'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata, in attuazione dei propri fini istituzionali, in un'azione di diffusione della pratica sportiva mediante la promozione di manifestazioni, in collaborazione con Enti, Associazioni e Società Sportive;

Che tale azione si è nel tempo esplicitata anche attraverso la concessione di sostegni finanziari e/o servizi o contributi per la realizzazione delle varie manifestazioni da parte degli Organismi Sportivi di cui sopra, i quali svolgono attività sportive come finalità istituzionale;

Che, in tal modo, acquista ancor più risalto il ruolo del Comune di Roma all'interno della programmazione e della realizzazione di attività sportive di Enti ed Istituzioni, sia nazionali che internazionali, che ha permesso di conseguire negli anni passati favorevoli risultati in termini di ampliamento dell'utenza, oltre che unanimi riconoscimenti per l'elevato livello qualitativo delle manifestazioni realizzate;

Che la varietà e il numero delle manifestazioni in favore delle quali il Comune interviene finanziariamente, rendono ormai necessaria l'emanazione di un "Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma";

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Che, in data 8 maggio 2003 il Dirigente della II U.O.A. – Promozione Sportiva e Gestione Impianti del Dipartimento IV ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Pronti";

Che in data 26 giugno 2003 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale responsabile della IX U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Annese”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta in data 1 agosto 2003 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri:

Municipi I, V, VII, VIII, XII, XVII e XX: parere favorevole;

Municipi III, IX, X, XIII e XIX: parere favorevole con richiesta di modifiche come di seguito indicato:

Municipio III – richiesta che vengano accolti i seguenti emendamenti:

1. all'art. 10 venga aggiunto il seguente punto: “g) attestato di affiliazione alla Federazione Sportiva di competenza o ad Ente di Promozione Sportiva.”;
2. all'art. 11 sia abrogato il punto b);
3. all'art. 12 comma 3 venga aggiunta la raccomandazione per la Giunta Comunale di inserire nella Determinazione Dirigenziale l'elenco completo di tutte le domande pervenute;

Municipio IX – richiesta che nel Regolamento sia espressamente evidenziata una maggiore attenzione:

1. alle categorie svantaggiate di cittadini, che non possono essere ridotte solo a quelle economicamente in difficoltà. In particolare si chiede che venga inserita in una delle tipologie previste dal Regolamento (articolo 2) lo sport per le persone diversamente abili o che almeno l'attenzione a tali cittadini venga inserita nei criteri per la concessione di contributi;
2. allo sport per la terza età;
3. allo sport quale veicolo di integrazione interculturale e interetnica;

e che all'art. 5, quarta riga venga cassato il periodo: “Nel caso di invio per posta farà fede la data di protocollazione presso l'Ufficio competente”;

Municipio X – richiesta di inserire all'art. 5 (Grandi eventi e manifestazioni di alto livello agonistico), alla fine dell'ultimo comma dopo “esauriente” la parola “dettagliata”;

Municipio XIII – richiesta che vengano accolti i seguenti emendamenti:

1. all'art. 2, dopo il punto f), aggiungere il punto g): “Iniziative e progetti proposti dai Municipi che promuovono l'identità culturale del territorio”;
2. all'art. 5, dopo il primo capoverso (dopo “al netto d'I.V.A.”) aggiungere: “in considerazione della particolarità di ogni singolo Municipio, dare priorità ai Municipi con forte vocazione turistica”;
3. all'art. 6 aggiungere, dopo il punto 3, un punto 4: “per quanto possibile distribuire equamente gli eventi sportivi nei territori di tutti i 19 Municipi”;
4. all'art. 8, alla fine del punto a), sostituire tre anni con due anni e, alla fine del punto b), sostituire tre con uno;

Municipio XIX – richiesta dell'accoglimento dei seguenti emendamenti tesi ad un maggior coinvolgimento del Municipio:

1. all'art. 5 comma 1 dopo "00154 Roma", aggiungere "e al Municipio di competenza";
2. all'art. 6 punto 1 dopo la parola "parere". aggiungere "rilevante";
3. all'art. 10 dopo "...00154 Roma" aggiungere "e per conoscenza entro la stessa data al Municipio di competenza";
4. all'art. 11 comma 1 aggiungere il seguente punto "g) parere espresso dal Municipio di competenza;";

Che dagli altri Municipi non è pervenuto alcun parere;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 20 ottobre 2003 in relazione alle richieste dei Municipi ha controdedotto come segue:

Municipio III

1. La richiesta è accolta per cui all'art. 10 viene aggiunto il seguente punto: "g) Attestato di affiliazione alla Federazione Sportiva di competenza o ad Ente di Promozione Sportiva.";
2. l'emendamento non è accoglibile in quanto il punto b) costituisce un determinante elemento di valutazione al fine della concessione del contributo;
3. quanto richiesto dal Municipio è accolto sostituendo all'art. 12 il comma 3 con il seguente: "Con Determinazione Dirigenziale si provvede alla formale approvazione della graduatoria di cui al comma precedente, con l'elencazione completa delle domande pervenute, e alla successiva assegnazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti previsti";

Municipio IX

- a) quanto richiesto dal Municipio è già compreso nell'art. 2, comma 1, lettera d) e sarà ulteriormente precisato in occasione dell'emanazione degli Avvisi Pubblici di cui all'art. 6. Tuttavia, considerata l'espressa richiesta formulata dal Municipio, all'art. 2 viene integrato il testo della lettera d) aggiungendo in conclusione ", con particolare riferimento alle persone diversamente abili, allo sport per la terza età ed allo sport quale veicolo di integrazione interculturale e interetnica.";
- b) il problema posto riguarda, per analogia, anche il comma 1 dell'art. 10, ma non è accoglibile in quanto contrastante con le procedure normalmente seguite dall'Amministrazione Comunale anche in occasione dell'espletamento dalle gare pubbliche;

Municipio X

L'emendamento non è accoglibile in quanto la parola "esauriente" racchiude anche il significato del termine "dettagliata";

Municipio XIII – Le richieste non sono accoglibili in quanto:

1. i Municipi dispongono di un proprio bilancio per finanziare iniziative di carattere locale, mentre se trattasi di iniziative di valenza comunale, queste possono essere proposte all'Amministrazione e, se opportuno, rientrare nell'art. 2 lettera a);
2. in quanto non coerente con il contenuto dell'art. 5;
3. tale eventuale "distribuzione" non può essere elemento che rientra nella valutazione dei singoli progetti, ma semmai elemento di riflessione ai fini della programmazione comunale;

4. appare più adeguata l'attuale formulazione che, oltretutto, copre l'intera gamma dell'Associazione sportivo, mentre l'emendamento proposto lascerebbe scoperte le situazioni comprese tra uno e due anni.

Si ritiene, invece, opportuno inserire alla fine della lettera a) la parola "almeno", prima di "tre anni";

Municipio XIX

1. la richiesta è accolta aggiungendo all'art. 5, comma 1, dopo le parole "00154 Roma" le parole "; e per conoscenza al Municipio di competenza,";
2. l'emendamento non è accoglibile in quanto si ritiene che l'attuale formulazione sia sufficientemente esaustiva e rispettosa del ruolo del Municipio;
3. la richiesta è accolta aggiungendo all'art. 10 dopo le parole "00154" le parole "; e per conoscenza al Municipio di residenza.";
4. l'emendamento non è accoglibile poiché la valutazione avviene in relazione all'attività sportiva svolta complessivamente dalle Associazioni e Società Sportive su tutto il territorio Comunale;

Che la XI Commissione Consiliare Permanente in data 4 settembre 2003 ha espresso sulla proposta, all'unanimità, parere favorevole;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa, delibera:

- 1) di approvare il "Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma", come da allegato A ,che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di revocare le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 859 del 16 novembre 1990, n. 69 del 5 marzo 1991 e n. 364 del 29 ottobre 1991.

Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Comune di Roma, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 21 della legge 597/97 e dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/97 programma, promuove ed attua iniziative e progetti a diffondere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale.

Art. 2 Tipologia delle iniziative e dei progetti

Le iniziative e i progetti di cui al precedente articolo sono:

- a) manifestazioni e progetti programmati e finanziati direttamente dal Comune di Roma e da questo individuati nelle loro linee essenziali;
- b) manifestazioni che per le loro caratteristiche, per il loro rilievo tecnico-sportivo sia agonistico che aggregativo, per la loro oramai consolidata ricorrenza, che ne fa un appuntamento di alto livello nella vita della città, possono essere definite "grandi eventi" e possono essere parzialmente finanziate dall'Amministrazione;
- c) manifestazioni relative a prove di campionato italiano, europeo e mondiale, nonché prove e manifestazioni di alto livello internazionale, che possono essere parzialmente finanziate dall'Amministrazione;
- d) iniziative e progetti tesi a sviluppare particolari temi, proposti dall'Amministrazione Comunale, che uniscono al momento sportivo altri aspetti della vita sociale, culturale e ambientale della città e che possono essere parzialmente finanziati dall'Amministrazione, con particolare riferimento alle persone diversamente abili, allo sport per la terza età ed allo sport quale veicolo di integrazione interculturale e interetnica;
- e) iniziative e progetti proposti da associazioni e società sportive che siano di interesse dell'Amministrazione Comunale e da questa ritenuti meritevoli di finanziamento;
- f) contributi diretti alle associazioni e società private al fine di sostenerne l'attività sportiva svolta in ambito cittadino.

Il Comune, inoltre, organizza momenti formativi, di aggiornamento e di qualificazione legati alla organizzazione e gestione degli eventi e delle attività di promozione sportiva. Essi sono riservati agli operatori accreditati dalle società e dalle associazioni sportive.

Art. 3 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di partecipazione del Comune di Roma alle diverse tipologie di iniziative e progetti, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza amministrativa oltre che di efficacia, efficienza e snellezza operativa.

CAPO II - LE MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 4

Iniziative e progetti programmati dal Comune di Roma

Le manifestazioni e i progetti di cui all'art.2 lettera a) sono individuati con deliberazione della Giunta comunale che provvede anche a definirne i contenuti essenziali.

Per l'affidamento della loro realizzazione si procede secondo la normativa degli appalti di servizi. Nel bando di gara, oltre alle modalità di erogazione e di liquidazione dei finanziamenti, sono indicati i criteri di aggiudicazione. Nei casi di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.23, comma 1 lettera b) del D.Lgs.17.3.1995 n.157, i criteri di valutazione sono indicati sulla base dei seguenti elementi:

- 1) qualità del progetto di realizzazione;
- 2) curriculum del soggetto candidato con specifico riferimento al tipo di iniziativa da realizzare;
- 3) offerta economica.

Art. 5

Grandi eventi e manifestazioni di alto livello agonistico

I progetti per le manifestazioni di cui all'art. 2, lettere b) e c), devono essere presentati al protocollo dell'Ufficio Sport del IV Dipartimento – Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma e per conoscenza al Municipio di competenza, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di realizzazione, se riferiti al primo semestre, ed entro il 30 aprile dell'anno di realizzazione se riferiti al secondo semestre. Nel caso di invio per posta farà fede la data di protocollazione presso l'ufficio competente. I progetti devono illustrare analiticamente i contenuti, le modalità di realizzazione ed essere corredati dal relativo quadro economico in cui siano altresì analiticamente dettagliati i costi, per ogni singola voce, e i ricavi previsti al netto di I.V.A..

Essi vengono esaminati da un'apposita Commissione per l'esame dei preventivi economici allegati ai progetti, ai fini della valutazione della congruità della spesa. La Commissione, istituita con Determinazione Dirigenziale, è composta da cinque membri, di cui almeno due esterni all'Amministrazione, e provvede anche a proporre l'entità della partecipazione finanziaria del Comune di Roma, che viene poi definita con Determinazione Dirigenziale tenendo conto dell'importo complessivamente disponibile per questo tipo di iniziative, così come determinato dalla Giunta Comunale.

La liquidazione della spesa avviene a manifestazione realizzata previa presentazione della fattura, corredata da tutti i dati anagrafici e fiscali ed espressa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, e di una esauriente relazione descrittiva della manifestazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Art.6 Iniziative e progetti tematici

I temi relativi alle iniziative e ai progetti di cui all'art.2 lettera d) sono individuati con deliberazione della Giunta comunale.

Per l'affidamento della loro realizzazione si procede con apposito avviso pubblico nel quale, oltre alle modalità di erogazione e di liquidazione dei finanziamenti, sono indicati i criteri di valutazione sulla base dei seguenti elementi:

- 1) qualità del progetto presentato, tenendo conto anche del parere espresso dal competente Municipio;
- 2) curriculum del soggetto candidato con specifico riferimento al tipo di iniziativa da realizzare;
- 3) quadro economico dell'iniziativa in cui siano analiticamente dettagliati i costi e i ricavi previsti. Ai fini della valutazione si terrà conto positivamente dell'entità delle risorse reperite o rese disponibili direttamente dal soggetto organizzatore, mentre nella definizione della partecipazione comunale all'iniziativa si terrà conto del disavanzo previsto.

Possono presentare la propria candidatura le Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva e le Società sportive che abbiano maturato precedenti importanti esperienze nei temi previsti dall'avviso pubblico. I progetti devono essere inviati dai soggetti proponenti, entro il termine previsto dall'avviso pubblico, anche al Municipio in cui si intende realizzare l'iniziativa ai fini dell'espressione del parere che, in ogni caso, dovrà essere rimesso al competente Ufficio Sport del Dipartimento IV entro 30 giorni dal suddetto termine.

I progetti presentati vengono esaminati da una apposita commissione, istituita con determinazione dirigenziale, composta da cinque membri, di cui almeno due esterni all'Amministrazione, la quale provvede alla formulazione della graduatoria. Sulla base di tale graduatoria, e nei limiti degli stanziamenti previsti, si provvede con determinazione dirigenziale alla assegnazione dei finanziamenti.

Art.7 Iniziative e progetti proposti all'Amministrazione

Le società e associazioni sportive, ai sensi dell'art.2 lettera e), possono presentare all'Amministrazione comunale progetti di particolare rilievo, diversi da quelli di cui agli articoli precedenti, ai fini di ottenere un finanziamento totale o parziale per la loro realizzazione. I progetti devono essere presentati con le stesse modalità previste al primo comma dell'art.5.

I progetti ritenuti meritevoli di finanziamento e valutati positivamente dalla commissione di cui all'art.5, secondo comma, sono approvati mediante deliberazione della Giunta comunale. La liquidazione dei finanziamenti avviene con le modalità indicate al terzo comma dell'art.5.

Art. 8 Contributi per attività sportive

I contributi di cui all'art. 2 lettera f) vengono assegnati alle associazioni e società sportive senza scopo di lucro aventi una proprio sede nel territorio del Comune di Roma, al fine di sostenerne l'attività sportiva, e vengono articolati nelle seguenti due grandi fasce:

- a) associazioni e società sportive che svolgono continuamente la propria attività nel Comune di Roma tra almeno tre anni;
- b) associazioni e società sportive che svolgono la propria attività nella città di Roma da non più di tre anni.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare, stabilisce ogni anno, con propria deliberazione, in relazione allo stanziamento complessivo previsto nel bilancio comunale per i contributi, la quota percentuale di tale stanziamento da destinare ai soggetti di cui alla lettera a) e la quota percentuale da destinare ai soggetti di cui alla lettera b). Sono esclusi dall'accesso ai contributi i soggetti che ottengono finanziamenti ai sensi dei precedenti articoli del Capo II.

Per le modalità di accesso ai contributi si rinvia al successivo Capo III.

CAPO III – CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 9

Informazione sulle modalità di accesso ai contributi

Le disposizioni di cui al presente Capo saranno pubblicizzate entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio e nelle sedi dei Municipi, nonché attraverso il notiziario Comunale e le pagine Web del Comune di Roma.

Art. 10

Domande di contributo

Le domande per ottenere il contributo a sostegno dell'attività annuale, ai sensi del precedente art. 8, redatte in carta semplice a firma del legale rappresentante, devono pervenire, entro il 31 luglio di ogni anno, al protocollo dell'Ufficio Sport del IV Dipartimento – Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma e per conoscenza al Municipio di residenza. Nel caso di invio per posta farà fede la data di protocollazione presso l'ufficio competente.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo, con allegato lo statuto, del quale si evinca l'assenza di finalità di lucro. Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso dell'Amministrazione in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dei suddetti atti;
- b) numero dei soci alla data di presentazione della domanda;
- c) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno sportivo precedente e dalla quale emerga la rilevanza di promozione sociale e sportiva;
- d) il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno sportivo precedente, debitamente approvato dagli organi statuari;
- e) dichiarazione da cui risulti l'entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute;
- f) dichiarazione di eventuale sussistenza delle condizioni previste dal successivo art. 11 lettera f) del presente Regolamento;
- g) attestato di affiliazione alla Federazione Sportiva di competenza o ad Ente di Promozione Sportiva.

Art. 11

Criteri per la concessione dei contributi

Nella concessione dei contributi si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) validità del programma di attività annuale, con particolare riferimento agli aspetti di promozione sociale e sportiva;
- b) curriculum del soggetto richiedente, con particolare riferimento all'attività svolta nell'anno precedente;

- c) bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno sportivo precedente;
- d) capacità di reperimento di finanziamenti o sponsorizzazioni da altri soggetti;
- e) gratuità di accesso alle attività organizzate o iniziative per favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

Art.12 Procedimento istruttorio

Le domande di contributo vengono istruite dall'Ufficio competente, il quale provvede alla verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento. L'assenza, anche parziale, della predetta documentazione, entro la data prevista per la presentazione delle domande, comporta l'esclusione dalla possibilità di concessione dei contributi.

Le domande considerate accoglibili, una volta esaurita l'istruttoria di cui al comma precedente, vengono esaminate da una apposita Commissione, istituita con determinazione dirigenziale, composta da cinque membri, di cui almeno due esterni all'Amministrazione, che provvede a formulare le due graduatorie di punteggi relative alle tipologie di associazioni e società sportive previste al primo comma dell'art.8.

Con Determinazione Dirigenziale si provvede alla formale approvazione della graduatoria di cui al comma precedente, con l'elencazione completa delle domande pervenute, e alla successiva assegnazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti previsti.

Sulla base delle graduatorie di cui al comma precedente, e nei limiti degli stanziamenti previsti, si provvede alla assegnazione dei fondi con delibera di Giunta contenente, per ciascuna tipologia, l'elenco delle domande pervenute, di quelle accolte e di quelle finanziate.

L'Assessore alle Politiche Sportive invia annualmente alla XI Commissione Consiliare Permanente una nota informativa contenente, per ciascuna tipologia, l'elenco delle domande pervenute, di quelle accolte e di quelle finanziate.

I contributi non possono essere concessi in misura superiore al 50% della differenza tra le spese indicate in bilancio dal soggetto beneficiario e le entrate provenienti da soggetti esterni al soggetto medesimo. La concessione dei contributi non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno 2004.

Art. 14 Norma transitoria

Nella fase di prima attuazione del presente Regolamento i progetti di cui agli artt. 5 e 7, se riferiti al primo semestre 2004, devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione e, comunque, almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 37 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Baldi, Bartolucci, Berliri, Carapella, Carli, Casciani, Cau, Coratti, Cosentino, Dalia, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Germini, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli e Smedile.

La presente deliberazione assume il n. 264.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 dicembre 2003.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....